

La previdenza complementare

La riforma previdenziale del 1995 (legge 335/95) ha determinato una svolta nella storia della previdenza italiana attuando un nuovo sistema basato su "due pilastri".

Il primo pilastro è rappresentato dalla previdenza obbligatoria (Inps, Inpdap, Casse professionali, ecc.) che assicura la pensione di base.

Il secondo pilastro è rappresentato dalla previdenza complementare, che attraverso l'adesione volontaria e collettiva alle forme pensionistiche complementari, offre la possibilità di costituirsi una pensione aggiuntiva.

Ne possono beneficiare gruppi e categorie di lavoratori mediante l'adesione ai fondi pensione (aperti e negoziali) o a forme previdenziali individuali accessibili a tutti i cittadini.

Previdenza complementare

E' il secondo pilastro del sistema previdenziale italiano.

Nasce in Italia nel 1993 (decreto legislativo n. 124/93) ma solo nel 1997 si avvia concretamente, con l'istituzione dei nuovi Fondi pensione.

La previdenza complementare offre al lavoratore la possibilità di costituirsi una pensione che, aggiunta a quella di base, gli consente di mantenere anche dopo il pensionamento, il tenore di vita conseguito durante la vita lavorativa.

Aderire alla previdenza complementare non è un obbligo. L'adesione ad un fondo pensione o a un piano individuale pensionistico è libera. I contributi che il lavoratore versa nella forma pensionistica prescelta vengono accantonati e investiti nei mercati finanziari. Al termine dell'attività lavorativa ogni lavoratore avrà accumulato un capitale che sarà convertito in una rendita vitalizia (pensione complementare).

La previdenza complementare è rivolta a:

- lavoratori dipendenti pubblici e privati (appartenenti alla stessa categoria, a singole aziende, a singoli enti, a gruppi di aziende, ecc..);
- soci lavoratori e lavoratori dipendenti di società di cooperative di produzione e lavoro;
- lavoratori autonomi e liberi professionisti;
- tutti i cittadini interessati, compresi coloro che svolgono lavori di cura non retribuiti in relazione a responsabilità familiari.

Per i lavoratori dipendenti la forma di previdenza complementare è solo a "contribuzione definita", cioè l'importo dei contributi da versare viene stabilito nel momento in cui il lavoratore si iscrive al fondo pensione. L'ammontare della pensione dipende poi da quanto l'interessato avrà versato, più il rendimento ottenuto dall'investimento.

Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti è anche ammessa l'adesione a forme di previdenza complementare a "prestazione definita", in cui l'importo della pensione è predeterminato in relazione al reddito conseguito o alla pensione di base.

Il programma di previdenza complementare può essere realizzato mediante adesione ad un fondo pensione "chiuso o negoziale" o, ad un fondo "aperto", oppure mediante stipula di contratti di assicurazione sulla vita con finalità pensionistiche (PIP).

I fondi pensione "chiusi o negoziali" sono quelli istituiti per singola azienda o per gruppi di aziende (fondi aziendali o di gruppo), per categorie di lavoratori o comparto di riferimento (fondi di categoria o comparto) o anche per raggruppamenti territoriali (fondi territoriali). Tali fondi sono costituiti attraverso un contratto collettivo nazionale, un accordo o un

regolamento aziendale, ovvero tramite accordo tra lavoratori promosso dai sindacati o associazioni rappresentative di categoria. Tali Fondi non gestiscono direttamente i versamenti dei contributi ma lo fanno attraverso società di gestione del risparmio, compagnie di assicurazione, banche e Sim (società di intermediazione mobiliare).

I fondi "aperti" sono istituiti e gestiti direttamente da banche, società di assicurazioni, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare.

I contratti di assicurazione sulla vita con finalità pensionistica (PIP) possono essere stipulati con imprese di assicurazione.

I lavoratori dipendenti possono aderire :

- al fondo pensione chiuso o negoziale di riferimento;
- al fondo pensione aperto cui aderisce il proprio datore di lavoro a seguito di accordo aziendale (cosiddette "adesioni collettive ai fondi aperti");
- a qualsiasi fondo pensione aperto o forma pensionistica individuale, senza contribuzione del proprio datore di lavoro.

I lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono aderire:

- all'eventuale fondo chiuso di riferimento o di categoria;
- a qualsiasi fondo aperto o forma pensionistica individuale.

1. Forme collettive (fondi negoziali e adesioni collettive a fondi aperti)

Il versamento dei contributi ad un fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti è articolato su tre quote:

- contributo del datore di lavoro;
- contributo del lavoratore;
- una quota del trattamento di fine rapporto (TFR)

I lavoratori assunti dopo il 28 aprile 1993 devono versare al fondo pensione l'intera quota del TFR.

Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti la contribuzione da versare è stabilita in misura percentuale al reddito d'impresa o di lavoro professionale dichiarato ai fini Irpef.

2. Forme individuali (adesioni individuali a fondi aperti e PIP)

L'ammontare del contributo (a carico del lavoratore) è determinato liberamente dall'aderente. Può essere stabilito anche in cifra fissa.

- la pensione di vecchiaia, che si ottiene con almeno 5 anni di partecipazione al fondo e al compimento dell'età stabilita per la previdenza obbligatoria (attualmente 60 anni per le donne e 65 per gli uomini). Nel caso dei liberi professionisti 65 anni indipendentemente dal sesso;
- la pensione di anzianità, che si ottiene con almeno 15 anni di partecipazione al fondo e non prima di aver compiuto 55 anni per gli uomini e 50 per le donne. E' inoltre necessario aver cessato l'attività lavorativa;
- anticipazioni sulla posizione individuale maturata a condizione che si possa far valere la partecipazione nel fondo per almeno 8 anni. Le anticipazioni vengono concesse per sostenere spese sanitarie (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche), acquisto della prima casa per sé o per i figli e ristrutturazioni, ecc..

Al momento del pensionamento inoltre il lavoratore può optare per la liquidazione in unica soluzione di una quota del capitale maturato che non può superare il 50% della posizione individuale maturata. L'altro 50% deve essere riscosso in rate periodiche. Qualora però l'importo complessivo della rendita maturata fosse inferiore all'assegno sociale (per il 2004 pari a 367,97 euro mensili) è possibile richiedere la liquidazione dell'intero importo in unica soluzione.

Trasferimento o riscatto della posizione individuale

Dal fondo pensione prescelto si può uscire, dopo un periodo di permanenza minimo di tre o cinque anni, per trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare. E' possibile inoltre riscattare la posizione individuale nel caso in cui vengano a mancare i presupposti di partecipazione al fondo (cambiamento dell'attività lavorativa o cessazione del rapporto di lavoro).

Luca TARTAGLIONE